

**STATUTO DELLA
“ASSOCIAZIONE PARCO SEGANTINI ONLUS”**

**ART. 1
COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE**

1. E' costituita l'associazione denominata **“ Associazione Parco Segantini ONLUS”** con sede Milano, in via Valenza, 5.
2. L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal d. lgs. 460 4.12.1997 e dal presente Statuto; non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione esclusiva dello scopo di cui all'art. 3.
3. L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito del territorio italiano.
4. L'Associazione s'ispira ai valori della Carta Costituzionale Italiana.

**ART. 2
DURATA**

1. L'Associazione ha durata illimitata.

**ART. 3
SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

1. L'Associazione **ha lo scopo di promuovere la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente**, in particolare, promuovendo la progettazione, la realizzazione e la successiva tutela di un parco pubblico da insediare nelle aree dell'ex Sieroterapico, situato a Milano tra il Naviglio Grande ed il Naviglio Pavese, caratterizzato da un'ampia area verde. L'associazione non potrà perseguire uno scopo diverso da quello appena indicato, ad eccezione di attività connesse per il suo perseguitamento.
2. Lo scopo verrà perseguito favorendo la partecipazione dei cittadini e la fruibilità del parco a tutta la collettività.
3. Per la realizzazione dello scopo sociale l'Associazione si propone di svolgere ogni tipo d'attività a ciò finalizzata, a titolo esemplificativo: la ideazione di progetti del Parco, la presentazione degli stessi alle amministrazioni competenti, la loro realizzazione, la organizzazione di laboratori, dibattiti, eventi per la raccolta di fondi per il perseguitamento dello scopo e più in generale la organizzazione di attività ritenute opportune per il reperimento dei fonti per il perseguitamento dello scopo.
4. Nel rispetto del dettato dell'art. 10 del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione ha:
 - 4.1. l'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale, costituita dalla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - 4.2. il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 3.1., ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - 4.3. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - 4.4. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per a realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - 4.5. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - 4.6. l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
 - 4.7. l'impegno a disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - 4.8. l'impegno ad usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ART. 4 I SOCI

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione dello scopo, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
3. I soci si dividono in quattro categorie:
 - 3.1. SOCI FONDATORI: sono considerati Soci Fondatori coloro che partecipano mettendo a disposizione competenze e/o mezzi economici alla fondazione dell'Associazione. Per mezzi economici s'intende: la quota di Socio Fondatore versata *una tantum* che sarà fissata nella prima riunione del Consiglio dei Soci Fondatori che si terrà in seguito alla fondazione dell'Associazione stessa; un prestito personale non obbligatorio che ciascun Socio Fondatore farà all'Associazione per affrontare le spese di costituzione e fondazione nella misura che ciascuno riterrà opportuna e comunque non oltre una quota fissata collegialmente dal Consiglio dei Soci Fondatori nella prima riunione. I Soci Fondatori nominano il primo Consiglio Direttivo che resta in carica 3 anni e che ha le prerogative del Consiglio eletto dall'Assemblea. I Soci Fondatori pagano la quota associativa per la costituzione e in forma di *una tantum*. Non sono tenuti al versamento della quota annuale.
 - 3.2. SOCI ORDINARI: sono considerati Soci Ordinari quelli che aderiscono successivamente alla Associazione e partecipano alle sue attività. Pagano una quota associativa annuale.
 - 3.3. SOSTENITORI: sono Soci Sostenitori persone, enti o istituzioni che dietro il versamento di quote, donazioni o partecipando con la propria opera intendono sostenere l'Associazione. I Soci Sostenitori non possono partecipare alle assemblee non possono adire alle cariche sociali e non hanno diritto di voto né attivo né passivo.
 - 3.4. ONORARI o BENEMERITI: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ed economico alla vita dell'Associazione. I Soci Onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni e dei soci Sostenitori.

ART. 5 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo prenderà in considerazione solo le richieste di ammissione a socio su iniziativa di almeno due soci aventi diritto di voto convalidata dai soci fondatori. La richiesta avverrà poi su domanda scritta del richiedente, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'incondizionata accettazione delle norme del presente Statuto ed eventuali Regolamenti. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dai soci presentatori che si rendono garanti dell'onorabilità del candidato. Prima dell'iscrizione definitiva del candidato nel libro dei soci, il Consiglio Direttivo può richiedere un incontro con lo stesso e/o una relazione scritta da parte dei presentatori.
2. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire un Regolamento interno dove verranno specificati ulteriori criteri per l'ammissione a ciascuna categoria di socio.
3. Non possono essere soci aventi diritto di voto i minori di età.
4. L'adesione all'Associazione è subordinata al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e al rispetto di quanto stabilito nel presente Statuto.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
2. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 7 giorni prima dello scadere dell'anno in corso.
3. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:
 - 3.1. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - 3.2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
 - 3.3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
 - 3.4. per indegnità.
4. L'esclusione dei soci avviene di diritto, al ricevimento di due diffide scritte da parte del Consiglio Direttivo.

5. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa decorso un mese dal termine di pagamento.
6. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decaduta per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate .
8. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire applicando le seguenti sanzioni:
 - 8.1. Richiamo
 - 8.2. Diffida
 - 8.3. espulsione dall'Associazione.

ART. 7 **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. Tutti i soci hanno diritto:
 - 1.1. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
 - 1.2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (ad esclusione dei minorenni e dei soci Sostenitori);
 - 1.3. ad accedere alle cariche associative (ad eccezione dei soci Sostenitori);
 - 1.4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
2. Tutti i soci sono tenuti:
 - 2.1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - 2.2. a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative (ad eccezione dei soci Sostenitori);
 - 2.3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell' Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
 - 2.4. a versare la quota associativa annuale, restando inteso che la morosità superiore al mese, porta alla perdita della qualifica di associato (ad eccezione dei soci Sostenitori).
3. Ogni diritto dei soci potrà essere esercitato, in ogni caso solamente, dopo il regolare versamento delle quote associative dovute.
4. Al socio deceduto non succedono di diritto gli eredi.

ART. 8 **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - 1.1. l'Assemblea dei soci;
 - 1.2. il Consiglio direttivo
 - 1.3. il Consiglio dei Soci Fondatori
 - 1.4. il Presidente dell'Associazione;
 - 1.5. Il Segretario – Tesoriere
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Il primo Consiglio Direttivo (inclusi il Presidente ed il Segretario-Tesoriere) sarà nominato interamente dai Soci Fondatori, all'atto di Costituzione della Associazione e rimarrà in carica sino alla nomina del primo Consiglio Direttivo nominato con la partecipazione della prima Assemblea da tenersi entro l'anno solare di costituzione della Associazione.

ART. 9 **ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto di voto in regola con il pagamento dei contributi associativi. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

3. Ogni socio avente diritto di voto, ha diritto ad un solo voto; ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
4. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ognqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati con diritto di voto ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
 - 4.1. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
 - 4.2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - 4.3. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
 - 4.4. delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - 4.5. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle
5. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - 5.1. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - 5.2. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
6. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in subordine, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età o da altro membro del consiglio nominato a maggioranza degli altri consiglieri.
7. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche solo via email, ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 2 (ridotti a 1 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
9. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
11. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-Tesoriere e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
12. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante pubblicazione sul sito web della Associazione.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.
2. Esso è formato da almeno 6 membri, nominati per due terzi dai Soci Fondatori e per un terzo dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi aventi diritto di voto. E' fatta eccezione per il primo consiglio direttivo che verrà nominato dai Soci Fondatori per intero. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
3. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni aventi diritto di voto.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea ed il Consiglio dei Soci Fondatori devono provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
5. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno
 - 5.1. il Presidente
 - 5.2. il Vice Presidente
 - 5.3. il Segretario - Tesoriere.
6. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 6.1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 6.2. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 6.3. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 6.4. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 6.5. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6.6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale
- 7. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.
- 8. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 90 giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 9. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per e-mail, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
- 10. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 11. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
- 12. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 11 IL PRESIDENTE

- 1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e ne ha la firma che può delegare. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza assume le iniziative necessarie sostituendosi al Consiglio Direttivo, cui riferisce in occasione della prima riunione per la convalida del suo operato.
- 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

ART. 12 - VICE PRESIDENTE

- 1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni eventuale sua assenza e in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

ART. 13 - SEGRETARIO - TESORIERE

- 2. La funzione di Segretario Tesoriere è affidata a persona designata dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Tesoriere partecipa ai lavori delle Assemblee e del Consiglio Direttivo con compiti consultivi, redige i verbali delle riunioni, mantiene i rapporti con gli associati, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in conformità alle istruzioni impartite e provvede al normale andamento dell'Associazione.
- 3. Egli è responsabile della consistenza di cassa e deve rendicontare annualmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

ART. 14 – CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI

- 1. Il Consiglio dei Soci Fondatori ha poteri di:
 - 1.1. controllo e verifica della congruità degli atti della Associazione allo spirito e agli scopi della Associazione stessa
 - 1.2. censura su atti e iniziative non conformi allo spirito e agli scopi della Associazione e può chiederne la revisione, l'annullamento o sostituzione.
- 2. Il Consiglio dei Soci Fondatori ha il diritto di eleggere i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 3. Il Consiglio dei Soci Fondatori è costituito da tutti i Soci Fondatori non può essere mai sciolto.

ART. 15 I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

1. I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:
 - 1.1. il libro dei soci Fondatori, Ordinari, Onorari
 - 1.2. il libro dei soci Sostenitori
 - 1.3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - 1.4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - 1.5. libro adunanze del Consiglio dei Soci Fondatori
 - 1.6. il libro giornale della contabilità sociale
2. Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere in ogni pagina e possono essere tenuti su files digitali.

**ART. 16
GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

1. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

**ART. 17
PATRIMONIO**

1. Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:
 - 1.1. da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - 1.2. dai contributi dei propri soci;
 - 1.3. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.
3. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
4. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 18
ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 7 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

**ART. 19
SCIOLGIMENTO**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni ONLUS con finalità identiche o analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 20
RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.